

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Attualità del riuso degli edifici di culto: il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1725797> since 2020-01-29T16:49:06Z

Published version:

DOI:10.1440/95455

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Attualità del riuso degli edifici di culto: il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo
di Davide Dimodugno

Current events of the reuse of places of worship: the case of the church (maybe) mosque at the former Ospedali Riuniti in Bergamo

This article aims to analyze a case of reuse of places of worship in Italy. Specifically, it concerns a little church set in a former hospital in Bergamo, sold to a Muslim association that took part in a public auction and that would now like to transform it in a mosque. In conclusion, the main objective of this contribution is to raise some questions, related to this new phenomenon regulated by different legal disciplines, such as canon law, administrative law and civil law, pointing out the new challenges which the jurists and not only them will have to face.

Keywords: Redundant places of worship, Catholic Church, Cultural heritage, Mosque, Ex Ospedali Riuniti Bergamo

SOMMARIO: 1. Attualità del riuso degli edifici di culto - 2. Il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo - 3. La definizione canonica di “luogo sacro” - 4. La compatibilità dell’uso con il carattere storico-artistico dell’edificio - 5. La compromissione della libertà religiosa e l’esercizio della prelazione culturale da parte della Regione Lombardia - 6. Prospettive *de iure condendo*

1. Attualità del riuso degli edifici di culto

Il riuso degli edifici di culto (Montini 2000; Azzimonti e Fedeli 2002; Cavana 2008; Cavana 2009; Cavana 2010; Bolgiani 2014; Grazian 2016; Montini 2016; Azzimonti 2016; Cavana 2016; Bolgiani 2017; Dimodugno 2017) appare destinato ad acquisire vieppiù rilevanza, in un contesto, come quello italiano ed europeo, caratterizzato da una crescente secolarizzazione e conseguente diminuzione del numero di sacerdoti e fedeli.

La complessità e la problematicità che caratterizzano l’argomento, che coinvolge non solo il rapporto tra Stato e religioni, ma anche le diverse religioni tra loro, trovano conferma in un caso ascso alla ribalta della cronaca nei mesi scorsi, soprattutto per il clamore che ha suscitato, conquistando le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, nonché alcuni servizi televisivi. Trattasi della vicenda della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo, acquistata da un’associazione musulmana al fine di trasformarla in una moschea, la quale ci offre l’occasione per una riflessione a più ampio spettro sulla tematica in esame.

Il riuso degli edifici di culto si caratterizza, infatti, per una pluralità di discipline interessate, non solo giuridiche, ma anche architettoniche, ingegneristiche, economiche e gestionali, che, inevitabilmente, sono destinate ad interagire tra loro.

Per quanto riguarda l’ambito più strettamente giuridico, il diritto canonico investe la questione sotto molteplici aspetti. Spetta, infatti, in via esclusiva al Vescovo, a mente del can. 1222, la decisione di mutare il primigenio uso in favore di un nuovo utilizzo profano non indecoroso, nei soli casi di impossibilità assoluta a restaurare o comunque destinare al culto divino il bene, ovvero per altre gravi ragioni. È necessario che venga sentito il Consiglio Presbiterale, si ottenga il consenso di eventuali soggetti titolari di diritti sull’edificio e che la decisione non arrechi alcun danno al bene delle anime, ovvero non pregiudichi l’esercizio del culto da parte della comunità.

Prima di addivenire al decreto vescovile di dimissione, *rectius* di dimissione¹, si deve svolgere un articolato procedimento che coinvolge diversi uffici diocesani, chiamati a fornire il proprio parere. Tuttavia, non un qualsiasi nuovo uso può essere consentito, bensì soltanto quello *non sordidum*, secondo una valutazione da farsi in concreto, tenendo in opportuna considerazione le linee guida adottate in materia da ciascuna Conferenza Episcopale nazionale.

In Italia, gli orientamenti sui beni culturali della CEI del 1992² si premurano di indicare, al n. 35, un diverso ordine di preferenza nelle soluzioni alternative al servizio liturgico parrocchiale: dapprima l'adibizione a “*funzioni di tipo sussidiario*” o “*per comunità particolari*”; secondariamente, “*usi compatibili di tipo culturale*”, quali “*sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei*”, privilegiando, laddove possibile, soluzioni temporanee rispetto all'alienazione dell'edificio, e cercando di individuare, in ogni caso, “*nuovi proprietari, che ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo*”.

Successivamente, l'Istruzione in materia amministrativa della CEI del 2005, adottando un approccio ben più restrittivo, ha affermato al par. 128 che la dedicazione di una chiesa al culto pubblico costituisce “*un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso*”³, e non ha esitato ad invocare la tutela della *deputatio ad cultum* apprestata dall'art. 831 c.c., al fine di escludere soluzioni miste o temporanee, peraltro pacificamente ammesse in altri Paesi europei (Cavana 2009, 8; Dimodugno 2017, 29).

In secondo luogo, potendo sussistere un interesse culturale dello Stato sugli edifici di culto, trova applicazione l'intera disciplina in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio). Trattasi, infatti, di immobili normalmente riconducibili al *genus* dei “beni culturali”, di cui al combinato disposto degli artt. 2, 10 e 12 del codice dei beni culturali⁴, nonché alla *species* dei “beni culturali di interesse religioso” (Aa. Vv. 1995; Tigano 2012; Camassa 2013; Parisi 2017, Tocci 2017) di cui all'art. 9 del medesimo codice.

Non di meno occorre prestare attenzione anche alle disposizioni di diritto urbanistico che disciplinano il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, il quale deve avvenire, inoltre, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali.

Assume, infine, particolare rilievo per le implicazioni che ne derivano, la scelta dello strumento giuridico, di diritto privato, con il quale si procede e si è proceduto, sinora, a dare attuazione alle singole ipotesi di riuso, ricorrendo, di volta in volta, ad un contratto di donazione modale (Dimodugno 2016, 119-127), piuttosto che di compravendita, di locazione o di comodato (Azzimonti 2016, 61-62; Dimodugno 2017, 12-15). Se il ricorso a contratti che concedono, a titolo oneroso o gratuito, il godimento del bene per un determinato periodo di tempo non invoglia gli utilizzatori a procedere con gli investimenti necessari per la conservazione e il restauro dell'edificio, dall'altro l'alienazione comporta notevoli rischi nel caso in cui i successivi proprietari non si attengano alle condizioni di utilizzo contenute nell'atto traslativo, il cui contenuto non possiede

¹ Dal latino *dimittere*, ovvero lasciare andare, abbandonare, rinunciare, il termine “dimissione” intende designare, dal punto di vista giuridico, la rinuncia all'esercizio di una funzione, in questo caso culturale, mentre il termine “dismissione” si riferisce, più specificatamente, alla rinuncia alla proprietà di un bene. Trattasi, quest'ultima, di una conseguenza soltanto eventuale ed ulteriore rispetto alla dimissione di un edificio al culto. Si spiega così l'utilizzo, in molti decreti vescovili ex can. 1222 § 2, del termine “dimissione”, anziché di quello, più frequente nel linguaggio corrente, di “dismissione”.

² Conferenza Episcopale Italiana, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, in *Notiziario CEI*, 9/1992, 309-336.

³ Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, in *Notiziario CEI*, 8-9/2005, 329-427.

⁴ Sulle circa 95.000 chiese esistenti in Italia, si stima che circa 85.000 rientrino nella definizione di beni culturali di cui al combinato disposto degli artt. 2, 10 e 12 del codice dei beni culturali, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero “*cose di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico*”, “*individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*” e, in relazione alle cose immobili, che “*siano di autore non più vivente*” e “*la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni*”. Attualmente, sono state censite oltre 65.000 chiese di proprietà ecclesiastica, il cui elenco è consultabile sul sito: <https://beweb.chiesacattolica.it>

efficacia *erga omnes* ma solo *inter partes*. Soltanto la donazione modale consentirebbe, ex art. 793, comma quarto, c.c., l'esercizio di un'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, da proporsi contro il donatario, laddove questo non si dovesse attenere al *modus*. Si ripropone, tuttavia, il problema di cui sopra nell'eventualità di successive alienazioni, perché, in tal caso, il rimedio giudiziario potrebbe avere soltanto carattere risarcitorio ma non restitutorio.

Da questo breve inquadramento emerge come la questione del riuso degli edifici di culto si riveli di particolare complessità, a causa della molteplicità di fattori coinvolti, non solo giuridici, ma anche culturali, teologici e pastorali, i quali ci inducono ad avanzare più di un interrogativo sulla compatibilità della trasformazione di una chiesa in moschea tanto con le disposizioni del diritto canonico quanto di quello statale.

2. Il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo

La vicenda, per i profili di maggior interesse ai fini della nostra ricerca, si può sinteticamente riassumere come segue.

Protagonista è l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ente di diritto pubblico costituito ai sensi della legge regionale n. 23/2015⁵, proprietario del complesso immobiliare "Ex Ospedali Riuniti di Bergamo", sino al 2012 adibito a nosocomio locale.

Nell'ambito di un piano di riconversione dell'area e di dismissione degli immobili sovrabbondanti, l'ASST approvava, con deliberazione n. 1593 del 6 settembre 2018⁶, un bando di vendita pubblica per n. 13 lotti⁷, il cui ricavato sarebbe stato destinato per "la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili del Patrimonio Aziendale".

Il lotto H aveva ad oggetto: «L'immobile sito in Largo Barozzi n. 1, e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bergamo al Foglio 47, Particella 5420, Piano S2-S1-T-1-2, Categoria B/2⁸, Classe 3, Consistenza mq 3786, Rendita Catastale € 3.715,09, prezzo a base d'asta: € 418.700,00 (quattrocentodiciottomilasettecento/00); L'immobile, è costituito da una chiesa più abitazione, ubicato nel complesso immobiliare sito in Largo Barozzi n. 1, denominato "Sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo" ed attualmente è occupato in regime di comodato d'uso gratuito dalla Diocesi Ortodossa Romena (in caso di alienazione l'immobile sarà reso libero entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di compravendita)».

Da una verifica topografica si è potuto apprendere che questa unità immobiliare, corrispondente alla "Chiesa-casa dei Frati"⁹, realizzata tra il 1927 e il 1930 su progetto di Giulio Marcovingi, risulta assoggettata a vincolo culturale, ai sensi dell'art. 10, comma primo, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42¹⁰.

Il bando nulla riferiva, tuttavia, in ordine ad un siffatto vincolo e nemmeno latamente accennava all'esistenza di un decreto vescovile di dimissione ad usi profani non indecorosi.

⁵ Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, *Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*.

⁶ Il documento è scaricabile dal sito dell'ASST Papa Giovanni XXIII, alla pagina: <http://www.asst-pg23.it/component/bandi/20>.

⁷ La disciplina, in via generale, del procedimento di dismissione degli immobili pubblici è contenuta tuttora nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827, *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*.

⁸ La categoria catastale dell'immobile è B/ 2, ovvero "Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)" e non B/7 "Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto" e nemmeno E/7 "Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti". La chiesa costituisce, infatti, pertinenza dell'ex ospedale e, pertanto, ha assunto la medesima categoria catastale dell'immobile principale.

⁹ Si veda la scheda del bene, consultabile sul sito: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/7q030-00029/>.

¹⁰ Il Palazzo dell'Amministrazione e la Chiesa-Casa dei Frati degli Ex Ospedali Riuniti sono stati assoggettati al vincolo n. 257 a seguito di decreto in data 11 aprile 2008, notificato alla proprietà in data 18 aprile 2008.

Ad una prima lettura del bando il lotto H, avente ad oggetto una chiesa, ovvero un bene culturale immobile commerciabile (Marano 2008, 37-56)¹¹, non sembrava presentare alcuna criticità dal punto di vista giuridico. I problemi sono sorti all'apertura delle buste, allorquando ci si è resi conto che il bene non sarebbe stato aggiudicato, come forse ci si poteva immaginare, alla comunità ortodossa romena¹², che dal 2015 lo sta occupando a titolo di comodato, bensì all'associazione musulmani di Bergamo¹³, la quale, non desiderando mutare l'attuale destinazione urbanistica dell'immobile a "*servizio religioso*", intendeva trasformare la chiesa in una moschea, aggirando così gli ostacoli posti dalla normativa urbanistica lombarda¹⁴ (Marchei 2014; Casuscelli 2015; Oliosì 2016 a; Oliosì 2016 b).

L'esito inaspettato della gara ha suscitato numerose reazioni politiche: il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, esponente del Partito Democratico, dopo aver ironizzato sulla vicenda con un *tweet*¹⁵, si è detto scandalizzato per "*l'indifferenza che tratta una chiesa alla stessa stregua di un garage*"¹⁶, mentre alcuni membri della Lega Nord, principale partito al governo della Regione, si sono riservati di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere con l'annullamento *tout court* della gara, nonché di invocare l'intervento della Soprintendenza, affinché prendesse posizione a tutela delle decorazioni, degli affreschi e dei simboli religiosi presenti nella chiesa¹⁷.

Dal canto suo il Vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi, non ha potuto esimersi dall'esprimere tutto il suo sconcerto per l'esito paradossale della vicenda, sottolineando come la chiesa dell'ex ospedale appartenga "*alla memoria della comunità bergamasca che negli Ospedali Riuniti e ora nell'Ospedale Papa Giovanni si riconosce e si identifica*". Al contempo, il prelado non ha esitato ad invocare l'intervento delle autorità pubbliche affinché sia garantito "*l'esercizio di quei fondamentali diritti che appartengono ad ogni persona e ad ogni comunità*", mediante "*il riconoscimento – anche sul piano legislativo – della rilevanza sociale della dimensione religiosa*"¹⁸.

¹¹ Non sussiste, infatti, un vincolo di incommerciabilità assoluta sugli edifici del culto cattolico, bensì un "*vincolo di destinazione*" connesso con la *deputatio ad cultum* che soltanto l'autorità ecclesiastica può far cessare, ma che, al contempo, non ne esclude la pignorabilità e/o la usucapibilità.

¹² Il Corriere della Sera riferisce che la comunità ortodossa rumena, composta da circa duemila fedeli, si è trasferita nel 2015 nella chiesa degli Ex Ospedali Riuniti, a causa della ristrutturazione della chiesa, nel quartiere Longuelo, nella quale venivano celebrate le loro funzioni. L'articolo è consultabile sul sito: https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/15_marzo_15/chiesa-riuniti-gli-ortodossi-sfrattati-lavori-44b6ef8a-cb10-11e4-9a7c-4c357fd7cec.shtml.

¹³ Il quotidiano L'Eco di Bergamo (https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/ex-riuniti-chiesa-venduta-agli-islamici-sara-una-moschea-scoppia-il-caso-politi_1292828_11/) riferisce di un'offerta dell'associazione musulmani di Bergamo, superiore dell'8% rispetto alla base d'asta, tale da battere l'offerta della comunità ortodossa, che si era limitata ad un rilancio del 6% - con una differenza tra le due offerte pari a circa €. 8.000,00.

¹⁴ Il riferimento è alla cosiddetta "*legge anti-moschee*", ovvero a quelle disposizioni della legge urbanistica lombarda, l.r. 11 marzo 2005, n. 12, *Legge per il governo del territorio*, così come modificate dalla l.r. 3 febbraio 2015, n. 2, *Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi*, fortemente limitative rispetto alla costruzione di nuovi edifici di culto, normativa che è stata oggetto anche di uno vaglio di legittimità costituzionale.

¹⁵ Il quotidiano La Repubblica, edizione di Milano riporta sul sito: https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/10/25/news/bergamo_regione_asta_cappella_diventa_moschea-209943774/, il contenuto di un *tweet* ironico del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: "*#Bergamo: dopo aver fatto di tutto per impedire la costruzione di nuovi luoghi di culto per i musulmani, Regione Lombardia mette all'asta l'ex chiesa degli Ospedali Riuniti. Chi se l'aggiudica? I musulmani, che nel pieno rispetto della legge ne faranno una moschea*".

¹⁶ Il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista al Sindaco di Bergamo, consultabile sul sito: https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_26/chiesa-bergamo-islamici-sindaco-gori-scelta-regione-leghista-che-nega-storia-a80f18a4-d922-11e8-bb5a-fd7ad32a316b.shtml.

¹⁷ Si vedano le ulteriori dichiarazioni rilasciate dai politici locali e riportate da Il Fatto quotidiano (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/25/bergamo-la-regione-mette-allasta-unex-chiesa-diventera-una-moschea-il-pd-autogol-da-centrocampo-della-lega/4719847/>), dall'Huffington Post (https://www.huffingtonpost.it/2018/10/25/bergamo-musulmani-comprano-una-chiesa-diventera-una-moschea_a_23571617/) nonché da Il Giornale di Treviglio (<https://giornaleditreviglio.it/attualita/musulmani-comprano-la-chiesa-del-vecchio-ospedale-il-pd-autogol-della-lega/>).

¹⁸ Un primo commento del Vescovo di Bergamo è stato riportato dal quotidiano Avvenire, consultabile sul sito:

Poche ore dopo l'apertura delle buste è intervenuto anche il Presidente della Regione Lombardia, l'Avv. Attilio Fontana, il quale, al fine di superare l'impasse, ha invocato l'esercizio della prelazione culturale¹⁹ da parte della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 60-62 del codice dei beni culturali (Buonauro 2006, 398-425; Marini e Pirozzi 2006, 267-286; Invernizzi 2012, 515-542)²⁰, indicando quale scopo precipuo dell'operazione il mantenimento della destinazione del bene al culto per la comunità ortodossa romena²¹. La prelazione culturale è stata effettivamente esercitata dalla Regione il 20 maggio 2019, adducendo, tuttavia, ben altre e diverse motivazioni.

3. La definizione canonica di "luogo sacro"

In primo luogo, occorre sottolineare una questione definitoria di non scarsa importanza: nel decreto con il quale è stato apposto il vincolo culturale all'immobile, quale parte del più ampio complesso degli Ex Ospedali Riuniti, il bene viene definito "*Chiesa-casa dei Frati*".

Eppure, leggendo un estratto dalla relazione allegata al decreto, si può apprendere che la "*Chiesa-casa dei Frati*" è "*una realizzazione relativamente piccola (circa 305 mq di superficie coperta, due piani fuori terra ed uno seminterrato) destinata alle funzioni religiose (ospita una cappella) nonché all'alloggio dei frati cappuccini*".

Dal punto di vista civilistico, l'art. 831, comma secondo, del codice civile, afferma che: "*Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano*".

La succitata disposizione pone un limite al mutamento della destinazione d'uso degli edifici di culto, ovvero il rispetto della normativa di diritto canonico, la quale si rinviene, specificatamente, nei cann. 1205-1213 sui luoghi e i tempi sacri, nei cann. 1214-1222 sulle chiese e nei cann. 1223-1229 su oratori e cappelle private (Camassa 2013, 74). Confrontando il can. 1214 e il can. 1219, si percepisce immediatamente che la differenza principale tra "chiesa" e "cappella" consiste nel fatto che la prima acquisisce tale denominazione mediante dedicazione o benedizione ed è destinata all'esercizio pubblico del culto, mentre la seconda, previa benedizione, è destinata, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche.

Nel caso di specie, se le dimensioni relativamente piccole dell'immobile parrebbero fare propendere per una cappella piuttosto che per una chiesa, tuttavia si può ragionevolmente ritenere

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-vescovo-beschi-da-chiesa-a-moschea-vicenda-che-sconcerta>.

¹⁹ La prelazione culturale è un istituto di diritto pubblico, già disciplinato dagli artt. 31-33 della legge Bottai, 1° giugno 1939, n. 1089, dagli artt. 59-61 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e, infine, dagli artt. 60-62 del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che consiste nell'espressione di un potere pubblico, preordinato all'acquisizione di beni vincolati per il perseguimento di finalità di interesse generale. Il provvedimento di esercizio della prelazione costituisce, infatti, espressione di una potestà amministrativa, di natura ablatoria. Si vedano, *ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5643, e, più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4667.

²⁰ L'art. 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce in capo al Ministero per i Beni Culturali e, in via subordinata, alla Regione o gli altri enti pubblici territoriali, la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. L'acquisto a titolo di prelazione è soggetto alle condizioni stabilite dagli artt. 61 e 62.

²¹ L'intenzione del Presidente della Regione Lombardia di esercitare la prelazione culturale è stata riferita dai quotidiani nazionali Avvenire (<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/bergamo-ai-musulmani-l-asta-per-l-ex-cappella>), Il Giornale (<http://www.ilgiornale.it/news/politica/moschea-nella-chiesa-bergamo-fontana-rassicura-salvini-ci-1593240.html>), La Repubblica, edizione di Milano, (https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/10/26/news/bergamo_chiesa_diventa_moschea_regione_lombardia-210055406/) e La Stampa (<https://www.lastampa.it/2018/10/26/milano/fontana-esercita-il-diritto-di-prelazione-sulla-chiesa-di-bergamo-mSe1TrWahvmfw0HDAaUwBM/pagina.html>), nonché dal quotidiano locale L'Eco di Bergamo (https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/chiesa-venduta-agli-islamici-fontanala-regione-ha-diritto-di-prelazione_1292908_11/).

che la stessa abbia potuto essere fruita, nel periodo di suo utilizzo, ovvero dal 1930 al 2012, da chiunque avesse voluto prendere parte alle funzioni che in essa venivano celebrate, con ciò assumendo i caratteri di una vera e propria chiesa. Dal punto di vista della giurisprudenza statale, sembrerebbe poco importante la qualificazione canonistica del bene, in quanto si preferisce attribuire un ruolo decisivo alla sussistenza di un atto di dedicazione al culto, adottato conformemente alle disposizioni del diritto canonico²², nonché alla concreta realtà fattuale, verificando l'effettivo esercizio pubblico del culto cattolico.

Il giudice amministrativo, infatti, in un caso concernente l'impugnazione di una concessione edilizia che consentiva la trasformazione d'uso di una cappella di proprietà privata in un ufficio, in mancanza di un decreto vescovile di riduzione ad uso profano, ha disposto l'annullamento del provvedimento, attribuendo rilievo decisivo ad una dichiarazione del direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, con la quale si certificava che *“il sito è di interesse religioso, vista la sua dedicazione al culto, e che non è mai intervenuto un atto di sconsecrazione”*²³.

In un altro caso, una delibera di una giunta municipale è stata annullata dal giudice amministrativo, in quanto pretendeva di ripristinare unilateralmente l'originario uso, da cappella a sala conferenze, di un locale facente parte di un complesso di proprietà comunale, dato in concessione ad una comunità religiosa per l'esercizio di attività sociali e culturali. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo, in quanto, *“ai sensi dell'art. 831, comma 2, c.c., la destinazione degli edifici all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se, come nella specie, non di proprietà ecclesiastica, può essere revocata esclusivamente con apposito atto di carattere costitutivo dalla competente Autorità diocesana”*²⁴.

In conformità ai succitati orientamenti giurisprudenziali, sorge spontanea qualche considerazione in ordine alle conseguenze del procedimento di dimissione dell'immobile, soprattutto per il fatto che non è dato rinvenire alcun decreto vescovile di dimissione. In assenza di un siffatto presupposto, cui fa implicito rinvio l'art. 831, comma secondo, c.c., il bene non può essere sottratto alla destinazione al culto cattolico, neppure per mezzo di alienazione e nemmeno se, come in questo caso, appartiene a privati. Pertanto, paradossalmente, l'associazione musulmana risultata aggiudicataria dell'immobile non potrebbe destinare l'edificio ad un uso diverso rispetto al culto cattolico e, a nostro avviso, nemmeno potrebbe domandare in giudizio la risoluzione del contratto di compravendita, invocando la consegna di *aliud pro alio*.

Nel caso di specie, al contrario, è stato chiaramente specificato nel bando d'asta che l'immobile di cui al lotto H è costituito da una *“chiesa più abitazione”* e, al contempo, nulla è stato riferito circa la sussistenza di un decreto di dimissione, lasciando, quindi, presumere il mantenimento dell'originaria destinazione al culto cattolico, il quale non si dovrebbe ritenere pregiudicato dal richiamo al *“contratto di comodato d'uso gratuito”*, stipulato nel 2015 con la comunità ortodossa. Sussistendo, infatti, in relazione al can. 844, §§ 2, 3 e 4, la comunione sacramentale tra i cattolici e gli ortodossi, si può comprendere la decisione del Vescovo, il quale, assentendo alla concessione, in via provvisoria, dell'edificio alla comunità ortodossa romena, non ha ritenuto di emanare un atto formale di dimissione. Tuttavia, occorre precisare che, secondo alcuni Autori, la dimissione di una chiesa si può realizzare anche mediante la cessazione di fatto del culto cattolico, seppur in assenza di un apposito provvedimento vescovile (Montini 2016, 41-43).

Laddove un siffatto decreto fosse stato effettivamente emanato, le clausole ivi contenute avrebbero potuto prevedere uno specifico divieto di adibizione del bene a culti diversi da quello

²² T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10 marzo 2004, n. 133, affronta approfonditamente la tematica del rapporto tra diritto canonico e diritto statale, affermando la necessità di un provvedimento formale di dimissione ad usi profani da parte dell'autorità ecclesiastica.

²³ T.A.R. Liguria, 13 maggio 2011, n. 770. Si aggiunga, inoltre, che il giudice amministrativo ha ritenuto opportuno considerare, ai fini della decisione, anche elementi presuntivi, come il fatto che: *“la piccola cappella risulta collocata sulla via pubblica, sì che è assai difficile ipotizzarne l'utilizzo privato ed esclusivo proprio degli oratori”*.

²⁴ T.A.R. Basilicata, 9 novembre 2016, n. 1035.

cattolico, vincolando in questo modo l’Azienda Sanitaria, la quale, nel bando di asta pubblica, avrebbe dovuto farvi esplicito riferimento.

Al contrario, l’adibizione del bene al culto musulmano, senza una previa e formale dimissione a norma del diritto canonico, si porrebbe a maggior ragione in contrasto con l’art. 831 c.c. e, pertanto, dal punto di vista civilistico, non potrebbe ritenersi legittima, a meno di non considerare come “*dimissione di fatto*” la circostanza che il bene sia stato adibito, per qualche anno, al culto ortodosso. La richiamata giurisprudenza del giudice amministrativo, sembrerebbe, tuttavia, richiedere un atto formale di dimissione, affinché si possa legittimamente procedere con il mutamento della destinazione d’uso.

4. La compatibilità dell’uso con il carattere storico-artistico dell’edificio

Un secondo ulteriore problema si pone, dal punto di vista del diritto amministrativo, con specifico riguardo alla disciplina sui beni culturali.

Il Soprintendente, infatti, a mente del combinato disposto degli artt. 21, comma quarto, secondo periodo, e 20, comma primo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, è tenuto a valutare, in caso di mutamento d’uso dei beni culturali, la compatibilità del nuovo uso con il loro carattere storico o artistico (Maffettone 2006, 227)²⁵, ovvero che questo non comporti la loro distruzione, deterioramento o danneggiamento, verificando, inoltre, che non sia arrecato alcun pregiudizio alla loro conservazione.

Formalmente, se l’intento dell’associazione musulmana sembrerebbe non comportare alcun mutamento della destinazione urbanistica dell’immobile a “*attrezzatura di interesse comune per servizi religiosi*”, dal punto di vista sostanziale, a nostro avviso, è dato rilevare un significativo mutamento di destinazione d’uso ai sensi e per i fini del codice dei beni culturali, il quale non dovrebbe poter sfuggire al vaglio di compatibilità storico-artistica.

Resta dubbio, tuttavia, fin dove si possa spingere una siffatta valutazione, se debba limitarsi ad una verifica della compatibilità dal punto di vista meramente materiale e conservativo, oppure se possa spingersi a considerare la compatibilità sostanziale della nuova destinazione con il carattere culturale intrinseco al bene (Maffettone 2006, 226)²⁶, giungendo a porre sullo stesso piano la protezione tanto dell’aspetto fisico quanto di quello immateriale dei beni (Videtta 2018, 151), in una prospettiva di tutela identitaria del patrimonio storico-artistico della Nazione.

In questo senso, ci chiediamo sinceramente quali criteri possa adottare il Soprintendente ai beni archeologici, alle belle arti e al paesaggio, alla luce della discrezionalità tecnica che gli compete (Videtta 2017, 290-291 e 304-305)²⁷, nel decidere se il mutamento di destinazione d’uso di un bene culturale da chiesa a moschea possa essere ritenuto o meno compatibile con il carattere storico-artistico dell’edificio, tenuto conto che non appare semplice disgiungere il significato culturale del bene dalla sua originaria destinazione al culto cattolico²⁸.

²⁵ La decisione sulla compatibilità dell’uso di un bene culturale è rimessa ad una valutazione tecnico-discrezionale del Soprintendente. L’Autore segnala il rischio che una siffatta valutazione, “*soprattutto allorquando sono coinvolti profili di carattere estetico e sociale*”, possa sconfinare “*nell’ampia discrezionalità se non nell’arbitrio*”.

²⁶ L’Autore segnala alcuni casi sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, con riferimento alla valutazione della compatibilità di uno specifico uso con il carattere culturale del bene. Nello specifico, la Pretura di Roma aveva individuato alcuni criteri, “*esemplificativi ma non esaustivi*”, ritenendo non compatibile, dal punto di vista storico, “*quell’uso che utilizza il bene con una destinazione contraddittoria rispetto ai valori della cultura, espressa dal monumento specifico e dalla sua storia*” (Pret. Roma, 9 luglio 1985, in *Cass. pen.*, 1986, 175-179).

²⁷ Secondo l’Autrice, l’art. 21, comma quarto, secondo periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, comporterebbe necessariamente l’emanazione di un provvedimento autorizzativo per il mutamento della destinazione d’uso di un bene culturale, non essendo sufficiente la mera comunicazione al Soprintendente.

²⁸ Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., par. 129: “*Solo in linea teorica è possibile distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili: infatti la dedicazione al culto costituisce la ragion d’essere dell’edificio e delle opere d’arte in esso contenute*”.

Ci domandiamo, inoltre, nel caso in cui il bene fosse effettivamente adibito a moschea, quale potrà essere il destino degli affreschi, delle decorazioni e delle vetrate presenti sulle pareti dell'edificio ovvero delle suppellettili e delle statue ivi conservate, e se la struttura sarà sottoposta o meno a modificazioni, per le esigenze del nuovo culto.

All'uopo, riteniamo che la valutazione di compatibilità rimessa al Soprintendente non dovrebbe limitarsi a considerare la mera effettuazione di interventi che incidano sul bene nella sua fisicità, bensì apprestare una tutela complessiva del bene, anche nel suo aspetto immateriale, consistente nella *“capacità di trasmettere quei valori identitari di cui è portatore e a fronte dei quali è tutelato”*, e ciò poiché *“qualunque lesione del decoro del bene determinerebbe una lesione della stessa dignità del popolo italiano”* (Videtta 2017, 296).

5. La compromissione della libertà religiosa e l'esercizio della prelazione culturale da parte della Regione Lombardia

All'esito attuale di questa singolare vicenda non si può tacere, infine, del pregiudizio subito dalla libertà religiosa di tutte le comunità religiose coinvolte²⁹: quella cattolica potrebbe vedere compromessi il proprio sentimento religioso, nonché un vincolo di destinazione al culto quasi secolare. Quella ortodossa si vedrà costretta, in ogni caso, ad abbandonare un edificio nel quale aveva potuto trovare, da non molto tempo, una propria *“casa”*. La comunità musulmana, infine, in forza della restrittiva disciplina urbanistica lombarda³⁰, si trova nell'impossibilità di costruire un proprio luogo di culto e, al contempo, in virtù della prelazione culturale esercitata dalla Regione³¹, non può acquisire la proprietà della chiesa aggiudicatasi all'asta³².

Se appare discutibile, in astratto, che la trasformazione dell'edificio in moschea possa determinare o meno un mutamento di destinazione urbanisticamente rilevante, occorre, purtuttavia, considerare che tanto l'ordinamento civile quanto quello canonico non appaiono indifferenti rispetto al fatto che il bene sia adibito al culto cattolico piuttosto che ad un altro culto, attesa la diversità di discipline e di regimi giuridici in concreto applicabili (l'art. 831 c.c. e i cann. 1205-1229 per gli edifici adibiti al culto cattolico; la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi e il suo regolamento di attuazione R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 per quello musulmano).

A nostro avviso, non appare pienamente convincente la tesi secondo cui l'adibizione di una chiesa cattolica ad un altro culto possa comportare il mantenimento della medesima destinazione d'uso ai fini urbanistici, in quanto non si considera che il vincolo culturale risulta imposto in favore di una specifica confessione religiosa. In questa prospettiva, non appare superfluo rilevare il diverso significato che riveste la moschea quale luogo di adunanza della comunità (Bianco 2017, 96-97), *“un vero e proprio centro culturale e sociale”* (Negri 2005, 139-140)³³, ben lontano dal concetto

²⁹ Mons. Patrizio Rota Scalabrini, incaricato della Diocesi di Bergamo per il dialogo con gli islamici e con gli ortodossi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Bergamo Post, riportata sul sito: <http://www.bergamopost.it/cambiare-rotta/caso-moschea-agli-ex-riuniti-ora-nessuno-venga-umiliato/>, ha affermato: *“Non è una semplice gara, è una vicenda dolorosa da qualsiasi parte la si guardi. Bisognerà provvedere in modo che nessuno venga umiliato. Ma è una ferita che comunque rimarrà. Rimarrà per gli islamici come dubbio verso gli altri; rimarrà per gli ortodossi sia che debbano andarsene, sia che possano restare (a scapito degli islamici); e rimarrà per i cattolici che diranno: non c'è stato interesse per un luogo così importante per noi”*.

³⁰ Il riferimento è agli artt. 70-73 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, *Legge per il governo del territorio*, concernenti la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.

³¹ Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1655 del 20 maggio 2019.

³² L'immobile è stato aggiudicato alla Associazione Musulmani di Bergamo con deliberazione n. 575 del 3 aprile 2019 da parte del Direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, consultabile sul sito: https://www.bergamonews.it/wp-content/uploads/2019/04/Delibera_2019_575_20190404.pdf

³³ L'Autore sottolinea come siano pochi, in Italia, gli edifici che rispettano gli elementi costruttivi-architettonici che individuano una moschea (cortile con colonnato, minareto, sala di preghiera, una tribuna o altra parte riservata alle donne, i tappeti, i fregi alle pareti, il *mirhāb*...) esistendo, al contrario, *“numerosi locali, impropriamente chiamati «moschea», in cui i musulmani ricavano la sala o più sale di preghiera (per gli uomini e per le donne) e altre sale per*

cattolico di “luogo sacro” (Giacobbi e Montan 1992, 317-332; Calvi 2000, 228-247; Tomatis, 2017, 31-38). D'altronde, non essendo stato emanato alcun formale decreto di dimissione della chiesa ad usi profani non indecorosi, il bene dovrebbe essere considerato tuttora destinato al culto cattolico, così come rilevato anche dalla deliberazione della Giunta Regionale.

Ci sia consentito, peraltro, nutrire più di un dubbio sull'opportunità giuridica, oltretutto politica, della prelazione culturale, la quale dovrebbe essere esercitata solamente in presenza di un interesse pubblico - che lo Stato, la Regione o un altro ente pubblico territoriale sono tenuti a motivare³⁴ - all'acquisizione al patrimonio dell'ente di un bene culturale particolarmente significativo, tale da giustificare, in un contesto di scarsità di risorse, l'accantonamento della medesima somma che il privato acquirente sarebbe stato disposto a spendere per acquisire la proprietà del bene.

Forse, proprio per prevenire questo tipo di obiezioni, la Giunta della Regione Lombardia ha provveduto, nella seduta del 20 maggio 2019, a deliberare l'esercizio della prelazione culturale sull'immobile, indicando, quali “*specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene*”³⁵, non già la volontà di riconsegnare l'immobile ai fedeli ortodossi, bensì l'intenzione di procedere alla “*valorizzazione del luogo di culto e alla creazione della sede di una consulta/osservatorio sul dialogo interreligioso, anche a partire dal vincolo di destinazione d'uso per l'esercizio del culto cattolico a norma dell'articolo 831 c 2 del Codice civile, nello stesso tempo aperto al dialogo con le identità del territorio*”. Il provvedimento motiva l'indispensabilità dell'esercizio della prelazione con la “*necessità di preservare con l'acquisto l'unitarietà degli interessi artistici, storici e culturali del territorio, attraverso un'opera di valorizzazione del bene [...] e contestualmente salvaguardare l'interesse al mantenimento del culto, espressione di un sentimento religioso cristiano molto radicato ed elemento costitutivo della cultura popolare come formati nel corso dei secoli*”.

Non appare irragionevole ritenere che, anche così configurato, il provvedimento possa non risultare immune da contestazioni sulle effettive finalità di tutela perseguite, che la comunità musulmana potrebbe far valere impugnandolo nei termini di legge: in tal caso, il giudice amministrativo, laddove dovesse ravvisare una carenza sotto il profilo motivazionale (Invernizzi 2012, 526-529)³⁶, non esiterebbe a rilevarne l'illegittimità³⁷.

Peraltro, la soluzione prospettata in sede di esercizio della prelazione culturale sembrerebbe scontentare un po' tutte le tre confessioni religiose coinvolte e comportare, paradossalmente, mediante la creazione di un “*osservatorio sul dialogo interreligioso*”, la definitiva inibizione del bene all'uso per qualsivoglia culto. A nostro avviso, restano intatti i dubbi in ordine alla ragionevolezza della deliberazione, con la quale l'ente ha inteso, di fatto, ricomprare, per la cospicua somma di €. 501.282,90³⁸, un bene che aveva autorizzato l'ASST ad alienare.

le necessità [culturali e sociali]”.

³⁴ Ai sensi dell'art. 62, comma secondo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, “*La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta motivata di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene*”.

³⁵ Seguendo l'orientamento inaugurato da Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4868, relativo all'obbligo di motivazione per l'esercizio della prelazione culturale da parte degli enti pubblici territoriali, la Regione deve specificatamente motivare, nel provvedimento di esercizio della prelazione, le finalità di valorizzazione del bene.

³⁶ L'Autore pone in rassegna i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali formati nel tempo in ordine al contenuto della motivazione del provvedimento di esercizio della prelazione culturale. Il primo riconosceva ampio spazio alla discrezionalità dell'amministrazione; il secondo, più restrittivo, riteneva non sufficiente una motivazione *per relationem*, con mero rinvio al provvedimento di vincolo, ma richiedeva, quantomeno, un'indicazione, anche sommaria, delle ragioni di tutela culturale dell'acquisto. A seguito della modifica apportata dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, all'art. 62, comma secondo, del codice dei beni culturali, si sta consolidando l'orientamento favorevole ad un obbligo motivazionale rafforzato, volto a specificare le finalità di tutela perseguite.

³⁷ In questo senso, Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1399 e Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2012, n. 2944.

³⁸ Così riferisce il resoconto della seduta del 20 maggio 2019 della Giunta della Regione Lombardia, consultabile su: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/SeduteGiunta/DettaglioSeduta/SeduteGiunta/20190520-seduta-056>.

6. Prospettive de iure condendo

Il caso testé analizzato conferma una volta ancora di più la complessità del fenomeno del riuso degli edifici di culto e ci induce ad avanzare alcuni spunti di riflessione, in una prospettiva *de iure condendo*. D'altronde, come sottolineato anche da alcuni opinionisti³⁹, la vicenda in esame presenta numerosi elementi equivoci e paradossali, i quali meriterebbero di essere posti al centro del dibattito pubblico, affrontati e, infine, risolti, allo scopo di trarne utili insegnamenti, validi per affrontare altri casi in futuro.

In primo luogo, resta da chiarire la questione della compatibilità, in astratto, tra l'edificio "chiesa" e la sua possibile trasformazione in una moschea, anche alla luce delle restrittive disposizioni canonistiche⁴⁰. Trattasi di un profilo problematico che è già stato autorevolmente accennato dalla dottrina (Cavana 2009, 31-32; Bolgiani 2014, 576-577), anche con riferimento a proposte simili avanzate all'estero (Cavana 2016, 48 e 54-55). In questo senso, sembrerebbe che il Vescovo non possa nemmeno emanare un decreto di dimissione dell'edificio, nel caso in cui fosse consapevole, sin dal principio, della sua possibile trasformazione in una moschea, giacché si potrebbe concretizzare un grave pregiudizio per il "bene delle anime"⁴¹, costituito dallo scandalo che una simile decisione potrebbe suscitare nella comunità dei fedeli.

Tra le possibili ipotesi di soluzione, si ritiene opportuno sollecitare interventi legislativi su più fronti: da un lato una modifica alla legge urbanistica della Regione Lombardia, che consenta alla comunità musulmana di poter esercitare il proprio culto in luoghi decorosi e a ciò idonei; dall'altro, si auspica un intervento legislativo a livello statale, meglio se concordato tra Stato e Chiesa cattolica, che stabilisca alcuni fondamentali indirizzi per il governo e la gestione organica del fenomeno del riuso degli edifici di culto.

Appare, infatti, necessario che l'intricato dedalo normativo sia dipanato una volta per tutte dal legislatore: non è sostenibile un sistema nel quale le discipline approntate dal diritto canonico, dal diritto amministrativo e da quello civile continuano a regolare singoli aspetti del fenomeno, senza alcun coordinamento tra di loro.

Nell'ottica di una più analitica individuazione degli usi che possono considerarsi non indecorosi (Tomatis 2017, 37)⁴², si deve accogliere con favore la recente pubblicazione del documento *La dimissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*⁴³, frutto della discussione tra i delegati delle Conferenze Episcopali Nazionali di Europa, Canada, Stati Uniti e Oceania, riunitisi a margine del convegno internazionale *Dio non abita più qui?*, svoltosi a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana il 29-30 novembre 2018⁴⁴.

³⁹ Davide Parozzi, *Il caso di Bergamo. Una chiesetta e tre paradossi*, articolo pubblicato sul quotidiano Avvenire, consultabile sul sito: <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/chiesa-bergamo>.

⁴⁰ Conferenza Episcopale Italiana, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., n. 35; Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, cit., parr. 124, 125 e 128; Comitato per gli Enti e i Beni Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, *Le chiese non più utilizzate per il culto*, Roma, 4 ottobre 2012, consultabile sul sito: <http://www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2012/02/documento-cei-chiese-non-utilizzate.pdf>; Congregazione per il Clero, *Linee Guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, 30 aprile 2013, in *Enchiridion Vaticanum*, 29/2013, EDB, Bologna, 2015, 562f-562ii (versioni in lingua inglese e in lingua italiana), 382-395.

⁴¹ Can. 1222 § 2: "Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime".

⁴² Secondo l'Autore, "la Chiesa è chiamata non soltanto a dire ciò che non si può fare negli edifici dismessi a uso profano, ma pure a suggerire ciò che si può e si dovrebbe fare, perché luoghi da secoli deputati ad accogliere, purificare, elevare l'animo dei fedeli, possano continuare a svolgere la loro funzione umanizzatrice, nella varietà delle esperienze estetiche e sociali".

⁴³ Pontificio Consiglio della Cultura, *La dimissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, 17 dicembre 2018, consultabile sul sito: <http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/documenti/decommissioning.html>.

⁴⁴ I video degli interventi dei relatori sono disponibili sulla piattaforma YouTube.

Il succitato documento considera compatibili gli usi di culto per altre comunità cristiane, culturali o caritativi, escludendo “*riutilizzi commerciali a scopo speculativo*”, ma non quelli “*a scopo solidale*”. In un auspicato ordine di preferenza, vengono privilegiate le finalità culturali (musei, aule per conferenze, librerie, biblioteche, archivi, laboratori artistici) o sociali (luoghi di incontro, centri Caritas, ambulatori, mense per i poveri), mentre per le costruzioni più modeste e prive di valore architettonico viene ammessa la trasformazione in civile abitazione. Sono auspicati, inoltre, nuovi usi a fini turistici e per la “*creazione di spazi di silenzio e di meditazione aperti a tutti*”, nonché l’affidamento delle chiese sovrabbondanti ad associazioni o a movimenti laicali (Bartolomei 2016, 24), in un’ottica di “*corresponsabilità*” delle comunità di fedeli, a fini di culto per “*pastorali specializzate*” ovvero per lo svolgimento di attività catechetiche, caritative, ricreative o culturali. Infine, per ciò che concerne l’ipotesi di usi di tipo misto nello spazio, affermatasi nella prassi di alcuni Paesi nordeuropei, essi richiederebbero un’auspicabile “*revisione del diritto canonico*”.

Alcuni Autori (Azzimonti 2016, 60) ritengono, tuttavia, che non dovrebbero essere considerati compatibili gli usi a officina, ristorante, pub, discoteca, night club, centro estetico, locale commerciale o luogo per la celebrazione di matrimoni civili o per l’esercizio del culto da parte di confessioni religiose diverse da quelle cristiane.

Peraltro, non dovrebbe essere trascurata la sostenibilità degli interventi anche da un punto di vista tecnico-finanziario (Maffettone 2006, 227), al fine di perseguire una valorizzazione che non sia soltanto culturale, ma anche improntata ad uno sviluppo sostenibile (Videtta 2018, 186-188 e 200-209), sociale ed economico (Videtta 2018, 114-123) dei territori, per rispondere alle necessità, ai bisogni e alle aspettative delle singole comunità, così come richiesto anche dal Santo Padre Francesco⁴⁵.

Si dovrebbe, in ogni caso, chiaramente specificare se una trasformazione in moschea possa essere considerata compatibile⁴⁶, tanto con le disposizioni di diritto canonico⁴⁷ quanto con quelle del diritto statale. Una siffatta decisione dovrebbe tenere in considerazione la speciale caratterizzazione degli edifici di culto quali “*luoghi evocativi di un’appartenenza*”, non solo per la comunità dei credenti, ma anche per l’intera società civile (Longhi 2016, 34-35; Bartolomei 2016, 21)⁴⁸, nonché quali testimonianze dei valori identitari, simbolici e culturali che contraddistinguono il nostro Paese, senza trascurare l’elevato rischio di conflittualità sociale che una simile trasformazione potrebbe comportare⁴⁹.

⁴⁵ Il Pontefice Francesco, nel messaggio indirizzato ai partecipanti al convegno internazionale *Dio non abita più qui?*, ha sottolineato il costante insegnamento ecclesiale, il quale, “*pur inculcando il dovere di tutela e conservazione dei beni della Chiesa, e in particolare dei beni culturali, dichiara che essi non hanno un valore assoluto, ma in caso di necessità devono servire al maggior bene dell’essere umano e specialmente al servizio dei poveri*”. Il testo completo del messaggio è consultabile sul sito: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2018/documents/papa-francesco_20181129_messaggio-convegno-beniculturali.html.

⁴⁶ Il Card. Gianfranco Ravasi, in un’intervista al Messaggero, ha affermato che: “*Se in un quartiere o in una città sorgono nuove necessità di culto da parte della comunità islamica, allora si deve costruire una moschea, con tutte le condizioni d’uso necessarie. Più difficile trasformare in moschea una chiesa inutilizzata. Le identità sono troppo diverse tra questi due luoghi di culto. Ma se sorgono necessità ecco che la moschea sarà un segno nuovo dentro un quartiere, come del resto è avvenuto in tante città americane*”. Il testo dell’intervista è consultabile sul sito: https://www.ilmessaggero.it/vaticano/chiese_dimesse_trasformate_moschee-4143147.html.

⁴⁷ Pontificio Consiglio della Cultura, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., nn. 12-16.

⁴⁸ In questo senso, Longhi delinea una “*sacralizzazione laica*” dei luoghi di culto, che ne auspica «*la cristallizzazione in un assetto liturgico e devozionale ritenuto (ex post) “concluso”, intoccabile, che tuttavia non è che l’ultimo di una sequenza secolare di adeguamenti e adattamenti*». Bartolomei inquadra, invece, le chiese tra i “*beni comuni [...] sui quali converge un interesse sociale più ampio di quello proprietario, primo passo per un’opera di progettazione condivisa e restituzione alla collettività*”.

⁴⁹ Il sociologo Luca Diotallevi, nel suo intervento al convegno internazionale *Dio non abita più qui?*, ha sottolineato come il processo di dimissione delle chiese tenda a suscitare una “*non trascurabile dose di conflitto sociale, prevalentemente su scala locale e non solo in ambito religioso*”, capace di coinvolgere anche “*attori esterni al campo religioso*”, a causa del “*capitale di memoria (sacramental sediment)*” e del “*valore simbolico degli edifici di culto destinati alla dismissione*”, “*la cui influenza oltrepassa, e non di poco, i limiti dei processi di partecipazione che, al*

Ex parte Ecclesiae, una prima risposta si può rinvenire nelle linee guida emanate dal Pontificio Consiglio della Cultura, le quali richiedono di prestare particolare attenzione alle necessità di “preservare da un riutilizzo improprio («sordido») ex chiese già ridotte ad uso profano nel loro passaggio da un proprietario a un altro”, “prevenire situazioni in cui possa essere offeso il sentimento religioso del popolo cristiano” e “considerare la destinazione degli altari, che non perdono mai la loro dedicazione o benedizione anche dopo la riduzione della chiesa ad uso profano (cf. can. 1238, § 2)”⁵⁰. Alla luce di siffatte considerazioni, la trasformazione di una chiesa in una moschea difficilmente potrebbe essere considerata “uso non indecoroso” ai fini della disciplina canonistica, proprio per la possibile lesione del sentimento religioso dei fedeli.

Questo documento individua, inoltre, tre linee di ricerca⁵¹ per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla conservazione e al riuso dei beni immobili ecclesiastici:

1) l’inquadramento del singolo bene sia nell’ottica di un “sistema urbano o rurale, territoriale e paesaggistico”, che tenga conto, unitariamente, delle dinamiche sociali, delle strategie pastorali e delle emergenze conservative, sia quale manifestazione visiva e culturale di una “trama relazionale costruita sui valori religiosi”, che non può essere ignorata dai processi di dismissione e riutilizzo (Radice 2017, 148-150)⁵²;

2) la conoscenza del patrimonio immateriale (riti, devozioni, pratiche liturgiche, consuetudini sociali) quale mezzo di comprensione del valore spirituale, religioso e culturale del patrimonio materiale;

3) l’imprescindibile coinvolgimento delle comunità locali, religiose e civili, nei processi di conoscenza, decisione e pianificazione degli interventi di riuso, i quali dovranno risultare sostenibili, tanto nella fase esecutiva quanto nella successiva gestione, non solo da un punto di vista ambientale ed economico ma anche culturale-sociale e politico-amministrativo. Dovrebbero essere ricercati, pertanto, “accordi che individuino precise responsabilità e interessi, scenari di uso articolati nel tempo e nello spazio, attuati da soggetti gestori preparati, con regole di utilizzo chiare”, nella prospettiva di una sempre più condivisa e diffusa “consapevolezza dei valori in gioco, alle diverse scale”. In quest’ottica si deve leggere il n. 6 delle raccomandazioni finali, nel quale il Pontificio Consiglio della Cultura invita gli enti ecclesiastici a inserire negli atti di alienazione “clausole a difesa degli edifici sacri, anche in vista dei successivi passaggi di proprietà” e le autorità civili a “garantire mediante un vincolo giuridico la dignità del luogo”.

Ex parte Status, dovrebbero essere individuate per legge le sedi nelle quali discutere le diverse ipotesi di riuso e risolvere tutti quei casi nei quali possano sorgere problemi di compatibilità tra i nuovi usi ed il carattere storico-artistico degli edifici. A nostro giudizio, permanendo una pluralità di interessi, statali ed ecclesiastici, su questi beni, dovrebbero essere ritenuti competenti gli organi paritetici della collaborazione tra Stato e Chiesa in tema di beni culturali, come l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso, già disciplinato nell’ambito dell’intesa sui beni culturali di interesse religioso del 2005, magari ulteriormente incrementati a livello locale, soprattutto regionale, coinvolgendo gli incaricati regionali per i beni culturali ecclesiastici e i membri delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale, nonché i delegati diocesani per l’arte e i beni culturali, per addivenire a più efficaci soluzioni condivise.

Al fine di promuovere una valorizzazione orientata in chiave sociale, economica e culturale, si dovrebbe ricorrere ad un maggiore coinvolgimento dei Comuni, enti che si sono dimostrati tra i più disponibili a concretizzare soluzioni di riuso di edifici di culto. Un siffatto interessamento trova conferma in un recente documento dell’Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la quale

momento della dismissione, convergono verso quei siti”.

⁵⁰ Pontificio Consiglio della Cultura, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., n. 16.

⁵¹ *Ibidem*, nn. 22-23.

⁵² Il metodo A.U.R.A., proposto dall’Autrice, consiste nel classificare gli edifici di culto dimessi sulla base dei criteri dell’Accessibilità, dell’Uso, della Riconoscibilità e dell’Ambito, attribuendo una cifra a ciascun indice, in modo da poter raggruppare gli edifici aventi caratteristiche comuni in *clusters* significativi, tali da consentire una visione complessiva del fenomeno.

ha proposto una serie di interventi legislativi, volti a promuovere “politiche di valorizzazione virtuosa del patrimonio pubblico per finalità culturali, anche in relazione allo sviluppo di imprese giovanili, culturali e creative”⁵³.

Infine, una specifica modifica legislativa dovrebbe riguardare l'estensione della tutela apprestata dall'art. 831, comma secondo, del codice civile, agli edifici adibiti a culti diversi da quello cattolico, specialmente alle confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato (Floris 2008, 71-72), al fine di evitare il reiterarsi di casi come quello di specie, invero non infrequenti, nei quali una piccola comunità di fedeli si è vista costretta, a causa di successivi mutamenti di proprietà, a dover lasciare il proprio luogo di culto, senza nulla poter opporre (Bolgiani 2014, 579-581).

In conclusione, se è indubbio che la trasformazione di una chiesa in una moschea possa essere considerata, da taluni, l'emblema del crollo, inimmaginabile sino a pochi anni orsono, dell'ultimo avamposto cattolico presente in una società che, almeno formalmente, si professa ancora cristiana, al contempo un siffatto mutamento d'uso potrebbe rivelarsi una sorprendente opportunità per un proficuo dialogo interreligioso⁵⁴, nonché per una sempre più approfondita conoscenza e tolleranza reciproca, nel contesto di una società pluralista e multiculturale.

Soltanto un attento dibattito scientifico che coinvolga studiosi di diverse discipline⁵⁵ potrà fornire il necessario supporto alle competenti autorità civili ed ecclesiastiche, nel momento in cui le stesse si ritroveranno ad approntare, ciascuna nel proprio ordine, le soluzioni più idonee per affrontare le complesse problematiche che il tema del riuso degli edifici di culto continuerà, ne siamo certi, a sollevare nei prossimi decenni.

Davide Dimodugno

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Giurisprudenza

Campus Luigi Einaudi

Lungo Dora Siena 100/A - 10153 Torino

davide.dimodugno@unito.it

Riferimenti bibliografici

Aa. Vv. 1995. *Beni culturali di interesse religioso: legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di Giorgio Feliciani, Bologna: Il mulino.

Azzimonti, Carlo e Alberto Fedeli. 2002. «La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo». *Ex Lege*, 2, 4: 84-94.

Azzimonti, Carlo. 2016. «Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse». *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29, 1: 59-69.

Bartolomei, Luigi. 2016. «Le chiese abbandonate d'Italia. Cause, significato, prospettive di gestione». *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10: 6-28.

Bianco, Alessia. 2017. *Da chiesa a Cami: il programma di Mehmet II per l'islamizzazione di Bisanzio, tra trasformazione e conservazione*, in *Patrimonio architettonico religioso: nuove funzioni e processi di trasformazione*, a cura di Carla Bartolozzi, 95-104, Roma: Gangemi.

⁵³ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, *Una strategia di riuso del Patrimonio culturale in abbandono o sottoutilizzato delle Città italiane*, 30 novembre 2018, consultabile sul sito: <http://biblus.acca.it/download/anci-proposte-per-il-riuso-del-patrimonio-culturale-abbandonato/>.

⁵⁴ Albert Gerhards, nel suo intervento al convegno internazionale *Dio non abita più qui?*, riferisce il caso della chiesa luterana Kapernaum-Kirche di Amburgo, venduta nel 2005 a privati e poi trasformata, nel 2012, nella moschea della comunità islamica Al-Nour, sottolineando la proficuità del dialogo interreligioso instauratosi tra le due comunità durante il processo di trasformazione della chiesa in moschea.

⁵⁵ Un primo momento di riflessione accademica si è avuto con la pubblicazione di una “Proposta di una Carta per la Risignificazione e la Rigenerazione del Patrimonio culturale di interesse religioso” a cura dell'arch. Olimpia Niglio.

- Bolgiani, Isabella. 2014. «La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico». *Jus*, 61, 3: 555-582.
- Bolgiani, Isabella. 2017. *Dismissione e nuove destinazioni degli edifici di culto tra normativa canonica e diritto comune*, in *Patrimonio architettonico religioso: nuove funzioni e processi di trasformazione*, a cura di Carla Bartolozzi, 23-30, Roma: Gangemi.
- Buonauro, Michele. 2006. *Artt. 60-61-62*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di Giovanni Leone e Antonio Leo Tarasco, 398-425, Padova: CEDAM.
- Calvi, Massimo. 2000. «L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro». *Quaderni di diritto ecclesiale*, 13, 3: 228-247.
- Camassa, Erminia. 2013. *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Torino: Giappichelli.
- Casuscelli, Giuseppe. 2015. «La nuova legge regionale lombarda sull'edilizia di culto: di male in peggio». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 14: 1-25.
- Cavana, Paolo. 2008. *Gli edifici dismessi*, in *Gli edifici di culto tra Stati e confessioni religiose*, a cura di Daniele Persano, 199-243, Milano: Vita e Pensiero.
- Cavana, Paolo. 2009. «Il problema degli edifici di culto dismessi». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1-38.
- Cavana, Paolo. 2010. «Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso». *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 18, 1: 49-74.
- Cavana, Paolo. 2016. «Chiese dismesse: una risorsa per il futuro». *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10: 44-56.
- Dimodugno, Davide. 2016. «Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino». *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10: 115-132.
- Dimodugno, Davide. 2017. «Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo» *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 21: 1-32.
- Floris, Pierangela. 2008. *Apertura e destinazione al culto*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di Daniele Persano, 57-77, Milano: Vita e Pensiero.
- Giacobbi, Attilio e Agostino. 1992. *I luoghi e i tempi sacri*, in Aa. Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, 317-332, Roma: Lateran University Press.
- Grazian, Francesco. 2016. «Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici». *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29, 1: 18-36.
- Invernizzi, Roberto. 2012. *Artt. 60-62*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di Maria Alessandra Sandulli, 515-542, Milano: Giuffrè.
- Longhi, Andrea. 2016. «Il ruolo contemporaneo delle chiese storiche tra processi di appropriazione, patrimonializzazione e abbandono». *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10: 30-43.
- Maffettone, Andrea. 2006, *Art. 20*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di Giovanni Leone, Antonio Leo Tarasco, 221-229, Padova: CEDAM.
- Marano, Venerando. 2008. *La proprietà*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di Daniele Persano, 37-56, Milano: Vita e Pensiero.
- Marchei, Natascia. 2014. «La legge della Regione Lombardia sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 12: 1-16.
- Marini, Francesco Saverio e Luca Pirozzi. 2006. *Il regime della prelazione storico-artistica nel codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, a cura di Valeria Piergigli, Anna Lisa Maccari, 267-286, Milano: Giuffrè.
- Montini, Gian Paolo. 2000. «La cessazione degli edifici di culto». *Quaderni di diritto ecclesiale*, 13: 281-299.
- Montini, Gian Paolo. 2016. «La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni». *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29, 1: 37-58.

- Negri, Augusto Tino, 2005. *La visita delle moschee e le interviste ai «dirigenti»*, in *Musulmani in Piemonte: in moschea, al lavoro, nel contesto sociale*, a cura di Augusto Tino Negri e Silvia Scaranari Introvigne, 139-166, Milano: Guerini.
- Niglio, Olimpia. 2018. *Proposta di una Carta per la “Risignificazione e la Rigenerazione del Patrimonio culturale di interesse religioso”*, in *Studium. Città, monumenti e cultura tra XVI e XXI secolo. Miscellanea per i vent’anni della “SSF-Società di Studi Fiorentini” (1997-2017)*, a cura di Ferruccio Canali, 566-568, Firenze: Altralea Edizioni.
- Oliosi, Francesca. 2016 a. «La legge regionale lombarda e la libertà di religione: storia di un culto (non) ammesso e di uno (non?) ammissibile». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 3: 1-38.
- Oliosi, Francesca. 2016 b. «La Corte Costituzionale e la legge regionale lombarda: cronaca di una morte annunciata o di un’opportunità mancata?». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 33: 1-29.
- Parisi, Marco. 2017. *Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso: sulla cooperazione tra Stato e chiese nella tutela giuridica del patrimonio storico-artistico ecclesiastico*, Napoli: Editoriale scientifica.
- Radice, Flavia. 2017. *Il metodo A.U.R.A. Conoscenza e riuso delle chiese dismesse*, in *Conoscere, conservare, valorizzare il patrimonio culturale religioso*, a cura di Olimpia Niglio, vol. III, 147-153, Canterano (RM): Aracne.
- Tigano, Marta. 2012. *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali d’interesse religioso*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Tocci, Mario. 2017. *Il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, Ospedaletto (PI): Pacini giuridica.
- Tomatis, Paolo. 2017. *Gli edifici ecclesiali, tra culto liturgico e cultura cristiana*, in *Patrimonio architettonico religioso: nuove funzioni e processi di trasformazione*, a cura di Carla Bartolozzi, 31-38, Roma: Gangemi.
- Videtta, Cristina. 2017. «Alla ricerca di un punto di equilibrio tra valutazioni tecniche opinabili e uso dei beni culturali». *Rivista giuridica dell’urbanistica*, 2: 282-310.
- Videtta, Cristina. 2018. *Cultura e sviluppo sostenibile: alla ricerca del IV pilastro*, Torino: Giappichelli.